



**COMUNE DI ROVERETO**  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 66 registro delibere

Data **05/12/2018**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI: MODIFICA ART. 57 – PREVISIONE DI UNA NUOVA AGEVOLAZIONE A VALENZA SOCIALE E AMBIENTALE E DI UNA NUOVA AGEVOLAZIONE A FAVORE DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI NEL CENTRO CITTADINO - SOSTITUZIONE DEL COMUNE AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.

Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto ad ore 19:50, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

composto dai Signori:

- |                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE       | 13. COMPER PAOLO       | 25. PREVIDI MAURO      |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO  | 26. ROMANO FRANCESCO   |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO       | 15. FILIPPI LUISA      | 27. SIMONCELLI NICOLA  |
| 4. AIROLDI MARIO                     | 16. GEROLA FABRIZIO    | 28. SOINI ALESSANDRO   |
| 5. ANGELI VILIAM                     | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE  | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA                 | 18. LANARO DANIELE     | 30. VERGNANO PAOLO     |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO                | 19. LUSCIA ANDREA      | 31. ZENATTI MARCO      |
| 8. BISOFFI MAURIZIO                  | 20. MIORANDI ANDREA    | 32. ZENATTI MASSIMO    |
| 9. BORTOT MARIO                      | 21. PARISI TITO        |                        |
| 10. CEMIN CLAUDIO                    | 22. PELLEGRINI LUIGINO |                        |
| 11. CHIESA IVO                       | 23. PLOTEGHER CARLO    |                        |
| 12. COLLA ELISA                      | 24. POZZER RUGGERO     |                        |

Sono assenti i signori: Pellegrini Luigino, Plotegher Carlo, Pozzer Ruggero (giust.), Previdi Mauro, Vergnano Paolo (giust.).

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ASSISTE: FAURI DANIELA – VICESEGRETARIO GENERALE INCARICATO

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **07/12/2018**  
al **17/12/2018**

DI GIORGIO GIUSEPPE  
Segretario generale

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 aprile 2014, successivamente modificata con propria ultima deliberazione n. 16 del 24 febbraio 2015, è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Componente TARI. Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per la componente rifiuti della IUC è stata applicata la tariffa corrispettiva determinata secondo i criteri previsti dall'art. 49 del Regolamento.

Con il presente provvedimento l'Amministrazione comunale, attraverso la modifica dell'art. 57 del Regolamento, intende prevedere due nuove agevolazioni in attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno di interventi per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione sociale e ambientale mediante la lotta allo spreco alimentare, il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e quale stimolo per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali nell'ambito del progetto per la valorizzazione e rigenerazione del centro cittadino.

#### **Previsione di una nuova agevolazione a valenza sociale e ambientale**

Con riferimento all'obiettivo di promozione della tutela ambientale e della lotta allo spreco alimentare e a favore del recupero e della distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, si intende sensibilizzare la collettività cittadina ed in particolare gli operatori economici maggiormente coinvolti, incentivando la donazione di alimenti con il duplice vantaggio di promuovere la sensibilità sociale verso le persone in difficoltà socio-economica e per la cura dell'ambiente collegata al minor rifiuto conferito.

Il Servizio patrimonio e finanze, competente in materia di elaborazione della tariffazione sui rifiuti urbani, confrontandosi con i soggetti interessati, ha elaborato uno studio di fattibilità e di seguito una proposta di modifica regolamentare che prevede di agevolare i soggetti imprenditoriali che cedono a titolo gratuito beni alimentari agli indigenti, alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

A sostegno dell'iniziativa sopra illustrata si è fatto riferimento all'art. 17 della Legge 19 agosto 2016 n. 166, che ha introdotto una modifica della normativa in materia di tariffa rifiuti ed in particolare all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevedendo la seguente possibilità da regolamentare: *“Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”*

Si è voluto inoltre dare attuazione a quanto analogamente disciplinato dalla Provincia Autonoma di Trento con la L.P. n. 10 del 22 settembre 2017.

L'art. 1 della citata norma provinciale dispone che *“La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:*

- a) *il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e*

*distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; <omissis>*

*Art. 3 “Strumenti di intervento.*

*Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:*

*<omissis>*

c) *promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;*

*<omissis>*

Per poter introdurre concretamente tale tipologia agevolativa il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 in materia di tariffa, prevede quanto segue: “*la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Ciò in quanto detta agevolazione non è compresa tra quelle indicate al comma 659 dell'art. 1 lettere da a) ad e) della medesima legge, per le quali è consentita invece la copertura con la tariffa. Ciò significa che deve essere il Comune a sostenere l'onere derivante dalla proposta, ponendo tale costo a carico della fiscalità generale e non nelle voci di costo coperte direttamente con la tariffa rifiuti.

Si propone pertanto di modificare l'art. 57 comma 2 introducendo la seguente lettera e):

“Art. 57

2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

*<omissis>*

e) utenze non domestiche, individuate ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 10 del 22 settembre 2017, che effettuano la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.

Le utenze non domestiche devono presentare al Comune o all'Ente Gestore, se soggetto diverso dal Comune, entro il 10 gennaio dell'anno seguente il conferimento, la documentazione, resa ai sensi del DPR 472/96, articolo 1 comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione in diminuzione dalla prima bolletta utile.

Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti esclusivamente alle categorie tariffarie n. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 Kg per mq di superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo.

Il provvedimento di approvazione della tariffa dovrà prevedere riduzioni percentuali della quota fissa articolate per scaglioni di quantità annuale ceduta come segue:

- fino a 300 Kg ceduti
- da 301 kg a 750 Kg ceduti

- da 750 kg a 1500 Kg ceduti
- oltre i 1501 Kg ceduti

La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”.

Si precisa che la previsione dell’onere economico che dall’applicazione della presente agevolazione potrà derivare al Comune sarà definibile a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l’anno 2019, che sarà adottata dalla Giunta Municipale. Conseguentemente tale onere troverà copertura previsionale in un apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2019-2021.

**Previsione di una nuova agevolazione a favore dell’insediamento di nuove attività imprenditoriali nel centro cittadino.**

Con riferimento all’obiettivo di stimolo all’insediamento di nuove attività imprenditoriali per il rilancio e la valorizzazione del centro cittadino, nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana, si è condivisa con il Tavolo di lavoro e con la dirigente del Servizio Sviluppo economico e Statistica la proposta di un’agevolazione tariffaria avente il seguente contenuto:

Art. 57

2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
  - <omissis>
  - f. Locali gestiti da titolari di nuovi esercizi o di subentri ad attività già avviate sia di tipo commerciale che pubblici esercizi o artigianali, costituiti come ditte individuali o società o cooperative o associazioni, aderenti e inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta Comunale, con superficie uguale o inferiore a 250 mq, insediati nel perimetro del centro storico del territorio comunale, come definito dagli strumenti urbanistici.

Non si considerano nuovi insediamenti le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di società.

L’agevolazione si applica per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia iniziale TARI di occupazione dei locali. La Giunta Comunale definisce i criteri e le modalità per l’individuazione delle attività economiche aderenti e inserite nel progetto di Rigenerazione Urbana da trasmettere al soggetto Gestore per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria. Decorso il triennio l’agevolazione cessa la sua efficacia.

La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”.

Si precisa che la previsione dell’onere economico che dall’applicazione della presente agevolazione potrà derivare al Comune sarà definibile a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l’anno 2019, che sarà adottata dalla Giunta Municipale. Conseguentemente tale onere troverà copertura previsionale in un apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2019-2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

vista la Legge 19 agosto 2016 n. 166;

vista la L.P. 14 aprile 1998 n. 5;

vista la L.P. 22 settembre 2017 n. 10;

visto il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472;

preso atto che la presente proposta è stata illustrata al Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 29 novembre 2018;

dato atto che la commissione consiliare permanente “Economia Bilancio e Servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di data 30 novembre 2018;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con particolare riferimento all’articolo 126, comma 3, relativo alla figura dei Dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 13 maggio 2009, pubblicata all’albo pretorio dal 27 maggio 2009 al 26 giugno 2009 ed entrata in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020;

viste le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale n. 1 di data 9 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – parte finanziaria, con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta Comunale, e n. 27 di data 20 febbraio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 - parte obiettivi;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

accertata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di poter adottare la conseguente delibera di approvazione delle tariffe relative al servizio smaltimento dei rifiuti;

ad unanimità di voti, palesemente espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti,

#### delibera

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 2 dell'art. 57 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento della tariffa - del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - componente TARI, approvato con deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10 e modificato con ultima deliberazione consiliare 24 febbraio 2015, n. 16, come di seguito indicato:

- introduzione della lettera e) con il seguente testo regolamentare:
  - e) *utenze non domestiche, individuate ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 10 del 22 settembre 2017, che effettuano la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.*

*Le utenze non domestiche devono presentare al Comune o all'Ente Gestore, se soggetto diverso dal Comune, entro il 10 gennaio dell'anno seguente il conferimento, la documentazione, resa ai sensi del DPR 472/96, articolo 1, comma 3, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione in diminuzione dalla prima bolletta utile.*

*Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti esclusivamente alle categorie tariffarie n. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.*

*Ai fini della concessione dell'agevolazione, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 Kg per mq di superficie complessiva dell'utenza al lordo di eventuali abbattimenti di superficie, a qualsiasi titolo.*

*Il provvedimento di approvazione della tariffa dovrà prevedere riduzioni percentuali della quota fissa articolate per scaglioni di quantità annuale ceduta come segue:*

- fino a 300 Kg ceduti*
- da 301 kg a 750 Kg ceduti*
- da 750 kg a 1500 Kg ceduti*
- oltre i 1501 Kg ceduti.*

*La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.*

- introduzione della lettera f) con il seguente testo regolamentare:

*f) Locali gestiti da titolari di nuovi esercizi o di subentri ad attività già avviate sia di tipo commerciale che pubblici esercizi o artigianali, costituiti come ditte individuali o società o cooperative o associazioni, aderenti e inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta Comunale, con superficie uguale o inferiore a 250 mq, insediati nel perimetro del centro storico del territorio comunale, come definito dagli strumenti urbanistici.*

*Non si considerano nuovi insediamenti le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di società.*

*L'agevolazione si applica per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia iniziale TARI di occupazione dei locali. La Giunta Comunale definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle attività economiche aderenti e inserite nel progetto di Rigenerazione Urbana da trasmettere al soggetto Gestore per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria. Decorso il triennio l'agevolazione cessa la sua efficacia.*

*La copertura delle agevolazioni di cui alla presente lettera sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;*

2. di dare atto che le modifiche di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2019;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina della I.U.C.-componente TARI, la Giunta comunale provvederà a determinare la percentuale delle agevolazioni tariffarie;
4. di dare atto che la previsione dell'onere economico che dall'applicazione della presente agevolazione potrà derivare al Comune sarà definibile a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2019, che sarà adottata dalla Giunta Municipale. Conseguentemente tale onere troverà copertura previsionale in un apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2019-2021;
5. di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014 art.12, comma 3, lettera d), ai sensi dell'art.

13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

6. di dare atto inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Il consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

FAURI DANIELA

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18/12/2018**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE